



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17.04.2014, relativo alla società COLABETON S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COLABETON S.p.A.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 06.05.2014 al 05.08.2014, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17.04.2014, in favore di un numero massimo di 27 unità lavorative, della società COLABETON S.p.A., secondo le modalità di seguito descritte:

- Anzola dell'Emilia (BO): n. 1 lavoratore;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- San Piero a Sieve (FI): n. 1 lavoratore;
- Firenze: n. 3 lavoratori;
- Diano Marina (IM): n. 1 lavoratore;
- Sanremo (IM): n. 1 lavoratore;
- Bastia Umbra (PG): n. 3 lavoratori;
- Spoleto (PG): n. 3 lavoratori;
- Roma: n. 2 lavoratori;
- Poggio Berni (RN): n. 3 lavoratori;
- Palagiano (TA): n. 2 lavoratori;
- Roma Appio: n. 2 lavoratori;
- Roma Aurelio: n. 1 lavoratore;
- Guidonia (RM): n. 1 lavoratore;
- Roma Nomentano: n. 1 lavoratore;
- Roma prenestino: n. 1 lavoratore;
- Roma Salario: n. 1 lavoratore.

I lavoratori saranno sospesi con riduzione oraria media del 57% con picchi massimi del 100% di tale percentuale e sarà attuata la rotazione tra i lavoratori, nell'ambito di ciascuna unità aziendale interessata dalle sospensioni, tenuto conto delle esigenze tecnico- organizzative e produttive aziendali nonché della fungibilità delle mansioni.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 88.914,03 (ottantottomilanovecentoquattordici/03).

Codice Fiscale: 00482420544

Matricola INPS: 5804488777

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 88.914,03 (ottantottomilanovecentoquattordici/03) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 07/08/2015

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan